

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "CO.PRO.VI. Società Cooperativa".

Articolo 2

Sede

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Casteggio.
La cooperativa, con determinazione o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Scopo sociale

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della categoria delle imprese agricole, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

Articolo 5

Oggetto

Per il conseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività:

- a) Assistenza ai soci per il miglioramento e sviluppo delle colture nelle zone collinari e riduzione dei costi di produzione mediante l'adozione di nuove strutture anche alternative o integrative della vite purché contribuiscano al recupero e alla produttività del territorio, ivi compresi i terreni marginali. Per quanto riguarda i reimpianti di vigneti, tutti finalizzati al conseguimento di una coltura specializzata, dovranno essere realizzati con vitigni di pregio di uve da vino autorizzate, adottando le forme di allevamento e i sesti rispondenti alle caratteristiche pedoclimatiche della zona interessata. Anche per le altre colture specializzate si dovranno seguire le stesse norme e regolamentazioni.
- b) Studio, anche per conto di Enti Pubblici, ed attuazione per conto dei soci, di Piano funzionali per l'esecuzione di opere

di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo ai fini del risanamento e del recupero produttivo dei terreni coltivabili, ivi compresi gli interventi di salvaguardia per la tutela delle strutture esistenti e quelle da rinnovare.

c) Impianti di vivai, di piante madri, immuni da virosi o degenerazioni infettive, e di barbatelle innestate per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionato e rispondente ai requisiti di sanità.

d) Lo studio di nuove varietà nel campo della viticoltura e della arboricoltura e la sorveglianza dei vivai.

e) L'acquisto di mezzi tecnici, di concimi, antiparassitari, pali di sostegno, filo di ferro, nonché macchine, attrezzature per la lavorazione del terreno e delle uve, per la difesa antiparassitaria, e di attrezzature per la difesa antigrandine.

f) La costituzione eventuale di un centro di meccanizzazione agricola con possibilità di acquisto e noleggio delle macchine e di automezzi ed attrezzature per la viticoltura e l'enologia. L'acquisto e l'affitto di terreni e fabbricati idonei al ricovero ed alla lavorazione.

g) la difesa passiva e attiva, ancorché a carattere sperimentale, delle produzioni intensive dei soci contro la grandine, le gelate e le brinate ed in genere contro le avversità atmosferiche nonché l'esecuzione di ogni altra attività prevista dalle norme di legge sui consorzi di difesa e dai regolamenti comunitari comprese quelle rivolte alla gestione di fondi mutualistici costituiti all'interno della cooperativa diretti a sovvenzionare la difesa contro le malattie delle piante nonché gestione e raccolta di eventuali contributi finanziari erogati dallo Stato, altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea per l'assicurazione delle piante e dei raccolti il tutto secondo quanto previsto anche nel successivo articolo 6, compresa l'adesione a fondi mutualistici nazionali istituito da società sovraordinate o dicostituire unitamente ad altre cooperative o consorzi fondi mutualistici nazionali per le stesse finalità; l'individuazione, la negoziazione e la stipula per conto dei soci di contratti di assicurazione di qualsiasi genere nell'ambito delle previsioni di legge.

h) Costituzione di uno Speciale Ufficio Tecnico, Economico ed Amministrativo di assistenza e di studio di problemi colturali a favore dei soci, avvalendosi dell'attrezzatura degli Istituti Specializzati.

i) Effettuare trattamenti antiparassitari alla vite in forma collettiva anche con l'impiego di mezzi aerei.

j) Promuovere la costituzione di impianti viticoli e arboricoli di dimensione adeguata che consenta l'impiego economico dei mezzi meccanici per la lavorazione ed i trattamenti antiparassitari; promuovere inoltre la costituzione tra finitime piccole aziende viticole di accorpamenti idonei adatti ad evitare gli inconvenienti derivanti da una eccessiva fram-

mentazione fondiaria, previo consenso dei proprietari interessati.

k) Usufruire di tutte le agevolazioni creditizie e fiscali, delle contribuzioni previste dalle Leggi in vigore e dai provvedimenti a favore dell'Agricoltura per il raggiungimento degli scopi indicati nei precedenti paragrafi.

l) La tenuta di corsi professionali.

m) La fornitura di servizi e prodotti di qualsiasi genere ai soci, anche mediante acquisto e gestione di apposite attrezzature e strumentazioni quali, in via esemplificativa e non tassativa, l'acquisto e la gestione di centraline meteorologiche per l'emissione di bollettini volti a favorire l'attività dei soci, e l'acquisto e la gestione di apparecchiature destinate al risanamento delle barbatelle per le necessità dei soci.

n) La progettazione, realizzazione in conto proprio e per conto terzi di impianti di produzione energia elettrica a mezzo fonti rinnovabili nonché assistenza tecnica nei confronti di terzi per la progettazione e realizzazione dei predetti impianti.

La Cooperativa potrà inoltre intraprendere ogni altra iniziativa utile al miglioramento e alla difesa delle produzioni agricole e compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari ed ipotecarie, utili per il conseguimento degli scopi sociali; potrà partecipare a Consorzio di secondo grado, ad organizzazioni nazionali o locali di tutela della Cooperazione ed a società ed enti con finalità analoghe a quanto sopra.

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Per la concreta attuazione dell'oggetto sociale come sopra formulato, agendo nell'interesse dei soci e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, la società cooperativa potrà:

partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine al proprio, con espressa esclusione dei fini di collocamento sul mercato;

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile;

dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici e consortili, e prestare fidejussioni dirette a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed

il credito;

concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio;

contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

svolgere qualunque attività connessa ad affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, purché non nei confronti del pubblico né in via prevalente.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la società cooperativa potrà svolgere la propria attività nel territorio della comunità europea, salve le limitazioni territoriali per quanto riguarda l'attività del Consorzio di difesa delle culture agrarie.

Articolo 6

Consorzio difesa delle colture agrarie

In conformità al decreto del Ministero per L'Agricoltura e le foreste n.886 del 9 Aprile 1974, che ne riconosce l'idoneità allo svolgimento delle attività di difesa passiva e attiva di produzione intensive contro le avversità atmosferiche, e le altre forme assicurative previste dalle norme vigenti è istituito all'interno della CO.PRO.VI. Società cooperativa" il consorzio difesa delle colture agrarie della Provincia di Pavia per brevità "CONDIFESA DI PAVIA" ai sensi delle leggi vigenti .

Il predetto è gestito e documentato, sotto il profilo economico ed amministrativo, separatamente dalle altre attività dell'Ente, secondo le leggi statali in materia di organismi di difesa, e regolamentato in articoli successivi del presente statuto, e potrà istituire fondi rischi di mutualità e solidarietà in conformità alle regole emanate dal Ministero per le politiche agricole e dai competenti organi regionali ed inoltre istituire fondi mutualistici per il pagamento di premi di assicurazione per forme di difesa del raccolto e delle piante e fondi mutualistici e di solidarietà per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori conseguenti a perdite economiche provocate da malattie delle piante o incidenti ambientali.

Ai sensi dell'art. 12 (dodici), terzo comma, lettera a) del D. lgs. 29 marzo 2004 n. 102, hanno diritto di ammissione al

Consorzio tutti gli imprenditori agricoli (**della zona**) aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facessero parte di organismi similari, salvo il diritto di opzione, che dovrà rimanere agli atti del Consorzio e sarà oggetto di verifica durante gli accertamenti che la Regione Lombardia effettuerà sui certificati assicurativi sottoscritti nelle campagne assicurative, stipulati con l'intervento del contributo statale.

Il Consorzio di difesa ha durata minima di dieci anni e lo scioglimento, salvo casi d'ufficio, non può avvenire prima di detto termine.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, l'attività del Consorzio di difesa delle culture agrarie potrà essere svolta nell'ambito territoriale coincidente con i confini dello Stato Italiano.

Articolo 7

Requisiti mutualistici

La CO.PRO.VI società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato ai precedenti articoli.

L'organo amministrativo e il collegio sindacale documenteranno la condizione di prevalenza di cui precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi e offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra i soci.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 8

Azioni

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna, fermo

restando il valore di 5 (cinque) euro ciascuna per le azioni relative alle partecipazioni sociali sottoscritte dai soci prima dell'entrata in vigore delle norme di legge che ne hanno innalzato il valore minimo.

E' espressamente esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale variabile;

dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie, tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Articolo 10

Dotazione finanziaria del Consorzio Difesa Passiva

La dotazione finanziaria del Consorzio Difesa, costituita ai sensi delle leggi vigenti in materia, deve formare oggetto di gestione e contabilità separata relativamente ai contributi associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, sia per la competenza sia per la gestione e i residui di ciascun esercizio finanziario.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria del Consorzio Difesa per le obbligazioni assunte dalla società nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione del Consorzio medesimo.

Nel caso in cui la società cessi di esercitare le attività alle quali il Consorzio Difesa è destinato, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra i soggetti che hanno contribuito a costituirla in proporzione ai rispettivi apporti.

Articolo 11

Fondo di esercizio del Consorzio Difesa Passiva

Il fondo di esercizio e di contabilità è costituito:

- a) dalle quote annuali di funzionamento, determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione e riscosse con le modalità da esso determinate;
- b) dalle eventuali quote o contabilità aggiuntiva;
- c) dai residui attivi provenienti dallo svolgimento di iniziative varie;
- d) da eventuali contributi autorizzati o concessi dallo Stato, da Enti pubblici o privati, non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
- e) dagli interessi del patrimonio;
- f) dal concorso dello Stato previsto dalle leggi vigenti;
- g) dal contributo eventualmente concesso con la Legge della

Regione competente per territorio;

h) dai contributi dei soci con la sottoscrizione delle polizze assicurative ridotti dei contributi di cui ai punti f) e g).

TITOLO III

SOCI

Articolo 12

Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Hanno diritto di essere soci i produttori agricoli siano essi proprietari, affittuari, compartecipanti, un coadiuvante in alternativa al titolare, usufruttuari, beneficiari, enfiteuti ed inoltre le Cooperative, i Consorzi, le Associazioni Agricole, gli Enti Pubblici e Morali interessati alla tutela, al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa .

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 13

Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di amministrazione. La domanda deve contenere:

a) se persona fisica:

nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

b) se persona fisica-ditta individuale:

le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;

il nominativo della ditta e l'insegna;

il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

la sede della ditta.

La ditta individuale deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.

c) se si tratta di persona giuridica:

l'esatta denominazione sociale;

il numero d'iscrizione nel registro società;

il capitale sociale sottoscritto e versato;

la sede legale;

il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese, attestante, oltre i

poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo. Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente;

d) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente articolo 12;

e) l'indicazione delle azioni che intende sottoscrivere;

f) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 12 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti del capitale sociale sottoscritto e dall'eventuale sovrapprezzo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

Nella propria relazione annuale, il consiglio di amministrazione deve informare l'assemblea circa i criteri seguiti nel corso dell'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il consiglio di amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Articolo 14

Trasferibilità delle azioni

Le azioni di norma non sono trasferibili per atto tra vivi. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, il Consiglio di amministrazione può autorizzare il trasferimento delle azioni se l'acquirente possiede i requisiti fissati dal presente statuto per essere ammesso come socio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2530 del codice civile.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Articolo 15

Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo

socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16

Recesso

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e quando sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui sopra.

Articolo 17

Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della partecipazione salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la partecipazione si trasferisce all'erede sempre che ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tal caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'organo di amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'articolo 2528 del Codice civile.

In caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune, a meno che il socio defunto fosse titolare di più azioni e gli eredi se le dividano.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione della partecipazione ha luogo secondo quanto previsto nell'articolo 2535 del Codice civile.

Articolo 18

Esclusione del socio

Può essere escluso dalla società, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il socio che:

ha perduto i requisiti per l'ammissione;

si trova nella situazione prevista dall'articolo 2531 del Codice civile;

con il suo comportamento reca grave pregiudizio, morale e materiale, alla società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;

da oltre sei mesi è in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi

titolo alla società;
svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
è stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Articolo 19

Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.
Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estinguono con il rimborso delle azioni.

Articolo 20

Rimborso delle azioni

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle azioni a norma dell'articolo 2535 del Codice civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.
Gli amministratori rimborsano le azioni nei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione.
Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale delle azioni, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.
Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle azioni.
Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 21

Organi della società

Sono organi della società:
l'assemblea dei soci;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato Esecutivo;
il Presidente;
i due Vice Presidenti;
il Collegio Sindacale;

il Collegio dei Probiviri.

Articolo 22

Assemblee dei soci - Diritto di voto

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, sia parziali che generali, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia, a condizione che il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Le assemblee sono convocate mediante avviso pubblicato su quotidiano o periodico avente diffusione locale preventivamente individuato dal Consiglio di amministrazione che delibera in merito alla convocazione dell'assemblea almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea ed in mancanza di individuazione mediante avviso pubblicato entro lo stesso termine sul quotidiano "LA Provincia PAVESE oppure mediante avviso comunicato a tutti i soci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, **anche mediante strumenti telematici almeno otto giorni prima dell'assemblea.**

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le assemblee generali sono presiedute dal presidente e, in caso suo impedimento, dal più anziano dei vice presidenti presenti; in caso di impedimento di entrambi i vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario designato dalla maggioranza dei soci presenti, salvo che nei casi in cui la legge richiede la redazione del verbale da parte di un notaio.

Articolo 23

Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria:

approva il bilancio;

nomina gli amministratori,

nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di ricorso contro il rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione;

delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di e-

sclusione dei soci adottati dal Consiglio di amministrazione; delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società. L'assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distinti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. E' pertanto necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto nell'assemblea ordinaria per corrispondenza, secondo le modalità operative previste nel regolamento, a condizione che l'avviso di convocazione contenga:

l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;

le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

il testo completo delle deliberazioni proposte.

Articolo 24

Assemblea generale straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della società e sulla nomina

e sui poteri dei liquidatori e **sulle altre materie devolute per legge a tale tipo di assemblea.**

Articolo 25

Assemblee parziali

Le assemblee, sia straordinarie che ordinarie, sono **eventualmente** precedute, da assemblee straordinarie e ordinarie parziali, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi per ogni singola assemblea al momento della convocazione con la maggioranza dei due terzi **e motivando sull'opportunità di non convocare le assemblee parziali.**

Le assemblee parziali, tanto quelle ordinarie quanto quelle straordinarie, sono effettuate in diverse zone territoriali (fino a un massimo di sei) rientranti nel comprensorio territoriale entro il quale la cooperativa svolge la propria attività.

La delimitazione territoriale delle zone e la redazione dell'elenco dei soci iscritti nelle zone è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione delle assemblee parziali determinandone la data e le località secondo la delimitazione territoriale e l'elenco di cui sopra.

A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione la comunicazione è fatta dal Presidente del Consiglio stesso oppure da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato su quotidiano o periodico avente diffusione locale preventivamente individuato dal Consiglio stesso almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea ed in mancanza di individuazione mediante avviso pubblicato entro lo stesso termine sul quotidiano "LA Provincia PAVESE oppure mediante avviso comunicato a tutti i soci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Alle assemblee parziali partecipano di persona o per delega i soci che sono iscritti nel libro dei soci da data anteriore almeno di 90 (novanta) giorni a quella fissata per la prima assemblea parziale.

Nelle assemblee parziali, sia ordinarie che straordinarie, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e può rappresentare fino a dieci altri soci con delega scritta; il socio può anche essere rappresentato dal coniuge, da un parente entro il terzo grado, oppure da un affine entro il secondo grado che collabora all'impresa agricola.

E' rimesso al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità personale dei votanti e dell'autenticità delle deleghe.

Le assemblee parziali sono presiedute dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario designato dalla maggioranza dei soci presenti, salvo che nei casi in cui la legge richiede la redazione del verbale da parte di un notaio.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee parziali

Le assemblee parziali, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci della zona territoriale, determinata ai sensi dell'articolo precedente, e in seconda convocazione, che non può avvenire con meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti in persona o per delega.

Le deliberazioni delle assemblee parziali, ordinarie e straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in proprio o per delega, salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente una maggioranza più elevata.

Articolo 27

Funzionamento delle assemblee parziali

Nelle assemblee parziali, ordinarie o straordinarie, saranno presentate liste di delegati scelti solamente fra i soci iscritti nella zona territoriale, determinata ai sensi dell'art. 25, che parteciperanno all'assemblea generale ordinaria o straordinaria.

Il sistema di elezione dei delegati è quello proporzionale, che presuppone la presentazione di una o più liste di candidati, liste che possono essere presentate in qualunque momento ed anche immediatamente dopo che l'assemblea sia dichiarata aperta.

Il numero dei delegati da eleggere è di un delegato per ogni venti soci, intervenuti di persona o per delega all'assemblea, con la utilizzazione del resto che superi il numero di dieci. Conseguentemente, saranno eletti tanti delegati quante volte il numero venti è contenuto nel numero dei soci intervenuti di persona o per delega, con aggiunta di un delegato se il resto è superiore a dieci.

Determinato in tal modo il numero di delegati da eleggere, si divide il numero totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei delegati da eleggere, ed il risultato costituisce il quoziente di elezione.

Per ogni lista sono eletti tanti delegati quante volte il numero dei voti validi, riportati da ciascuna lista, contiene il quoziente di elezione come sopra determinato.

Ove non si riesca a coprire il numero di delegati da eleggere, i seggi vacanti saranno attribuiti uno per ciascuna delle liste che avranno ottenuto i resti maggiori, considerati in ordine decrescente, e, in caso di resti uguali, i seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato maggior numero di voti.

La sorte deciderà nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti e che abbiano, in conseguenza, i medesimi resti.

I candidati di ogni lista risulteranno eletti secondo l'ordine nel quale sono elencati nella lista.

Il Presidente dell'assemblea darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione della nomina dei singoli eletti.

Articolo 28

Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee generali

L'assemblea generale ordinaria o straordinaria, **qualora si siano tenute le assemblee parziali**, è validamente costituita: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci delegati, eletti nelle assemblee parziali, che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci delegati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci delegati presenti all'adunanza, salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente una maggioranza più elevata.

Nel caso in cui non siano state convocate le assemblee parziali

L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'adunanza, salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente una maggioranza più elevata.

Articolo 29

Consiglio di amministrazione - Composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 21 (ventuno) Consiglieri, nominati dall'assemblea generale, più eventualmente uno designato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto previsto dalla legge.

Qualora nell'assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e il restante terzo alla lista che segue l'ordine dei voti riportati. Il Consiglio di Amministrazione nomina nella prima seduta, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Comitato Esecutivo, da scegliersi tra i membri del Consiglio stesso.

Articolo 30

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e i due Vice Presidenti, e sei membri scelti tra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo funzionerà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo dovrà riferire in ogni Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle iniziative intraprese.

Articolo 31

Durata in carica dei Consiglieri e limiti al cumulo delle cariche

Il presidente, i vice presidenti, il comitato esecutivo ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori possono ricoprire incarichi amministrativi in altre società.

Articolo 32

Consiglio di amministrazione - Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di competenza dell'assemblea; può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Comitato Esecutivo, salvo che per i poteri non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri del Presidente e dei due Vice Presidenti con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio può, a puro titolo esemplificativo:

acquistare, vendere, permutare immobili, macchine, automezzi ecc;

contrarre mutui, anche di Credito Agrario e Fondiario;

concedere postergazioni o cancellare ipoteche;

compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Cooperativa;

deliberare sull'ammissione dei soci;

provvedere alla compilazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

stabilire le quote di funzionamento a carico dei soci;

nominare il direttore determinandone le funzioni;

deliberare le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti d'attuazione anche mediante stipulazione di contratti con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine.

Articolo 33

Consiglio di amministrazione - Adunanze

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, o di chi ne fa le veci, normalmente due volte all'anno, almeno ogni sei mesi, e in via straordinaria quando almeno un terzo dei suoi

membri ne fa richiesta, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione, o con ogni altro mezzo idoneo allo scopo che consenta il riscontro della ricezione, e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, per telegramma o telefax o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.

Articolo 34

Consiglio di amministrazione - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Normalmente le votazioni avvengono per alzata di mano.

Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo 35

Presidente - Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice Presidente in ordine di anzianità o, in mancanza o nell'assenza anche di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Articolo 36

Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, che specifica anche i criteri di ripartizione dei ristorni.

Nello stesso regolamento possono essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni delle Commissioni Tecniche eventualmente costituite, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, e le modalità per l'esercizio del voto nell'assemblea ordinaria per corrispondenza.

Articolo 37

Tesoriere

Il Ricevitore Tesoriere, ove nominato, dà esecuzione ai pagamenti effettuati secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38

Collegio Sindacale

Il controllo della società è affidato a un collegio sindacale di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali composto e un rappresentante della

Regione dove ha sede la società.

Tutti i sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci e devono avere i requisiti previsti dalla legge .

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti . Ove particolari condizioni lo richiedano il numero dei membri effettivi può essere elevato fino a cinque come previsto dal Ministero delle Politiche agricole e forestali del 30 Agosto 2004 .

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea, all'atto della nomina, determina la retribuzione dei sindaci.

Il Collegio sindacale è regolato e funzionante a norma di legge ed esercita anche il controllo contabile, a meno che l'assemblea dei soci deliberi di affidarlo a un revisore legale o a una società di revisione legale avente i requisiti di legge .

Il Collegio sindacale deve inoltre provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dalle vigenti leggi e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Può richiedere al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo, notizie sull'andamento della gestione e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Il Collegio sindacale rilascia inoltre tutte le certificazioni relative agli adempimenti di legge, quando previsto dalle norme vigenti.

Articolo 39

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea dei soci.

Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Proviviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci. Il Collegio dei Proviviri, non in qualità di arbitro ma come organo interno della società, può intervenire su richiesta di un socio per proporre una soluzione ai problemi che dovessero sorgere tra i soci oppure tra la società e i soci relativamente all'attuazione del rapporto mutualistico, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, e con espressa esclusione dell'esercizio di funzioni arbitrali e delle funzioni che la legge riserva in modo inderogabile agli organismi di conciliazione costituiti ai sensi del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCIO E UTILI

Articolo 40

Bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli Amministratori al Collegio sindacale, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori;

una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 59/1992;

il residuo potrà essere destinato alla rivalutazione del capitale sociale, alla distribuzione dei dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del codice civile, oppure a riserva straordinaria.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del Codice Civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita utile che successivamente allo scioglimento.

Articolo 41

Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche di cui i soci hanno usufruito, in conformità al regolamento approvato dall'assemblea.

L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare inserendoli nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni ne determina termini e modalità scegliendo tra le seguenti alternative, nel rispetto delle previsioni di legge:

liquidazione diretta immediata o rateizzata;
aumento gratuito di capitale sociale.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del Codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.